

# **Associazione GIOCATORI IN SCATOLA**

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 1 - Costituzione**

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della Legge 383/2000, l'Associazione di Promozione Sociale denominata: GIOCATORI IN SCATOLA, con sede legale nel Comune di Vittorio Veneto (TV). L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale a favore di associati o di terzi, avvalendosi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati e nel pieno rispetto della loro libertà e dignità. Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Gli eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### **Art. 2 – Finalità**

GIOCATORI IN SCATOLA è un'associazione culturale che si costituisce con lo scopo di divulgare e promuovere il "gioco intelligente e moderno".

Per "gioco intelligente e moderno" si intende qualunque forma di attività ricreativa di rilevante livello cognitivo e relazionale che permetta la socializzazione fra persone tramite la condivisione di un sistema di regole e obiettivi, nati con lo scopo dell'invito al ragionamento e/o dell'apprendimento di determinate realtà. In particolare vengono riconosciuti come giochi intelligenti: il gioco da tavolo, di carte, di ruolo, di logica, di strategia, tridimensionale, di simulazione e astratto. E' espressamente escluso dalla definizione di "gioco intelligente" il gioco d'azzardo e/o qualunque forma di gioco oggetto di Monopolio Statale o contrario alle leggi vigenti dello Stato Italiano.

L'Associazione lavora per creare occasioni di incontro incentrate sulla socialità del gioco nella prospettiva di diffondere la pratica ludica come elemento importante della dinamica sociale aggregativa anche tra persone di diversa età. L'Associazione potrà organizzare appuntamenti fissi, eventi ricorrenti e straordinari, convention e altro avente al centro il gioco come su esposto.

### **Art. 3 – Soci**

Possono essere ammessi all'Associazione, previa domanda scritta, tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e gli eventuali regolamenti attuativi.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Nella domanda di ammissione il richiedente dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota sociale annuale.

Ci sono 3 categorie di soci:

1. ordinari: perseguono attivamente le Finalità dell'Associazione;
2. benemeriti: nominati dall'Assemblea per meriti acquisiti a favore dell'Associazione o della promozione del gioco;
3. minori: i soci minorenni condividono le finalità dell'Associazione e partecipano alla vita associativa. Essi non possono essere eletti negli organi e nelle cariche associative.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota sociale annuale è intrasmissibile.

Solo per i soci ordinari, il mancato pagamento della quota sociale annuale comporta la decadenza automatica del socio dall'Associazione.

### **Art. 4 – Diritti e doveri dei soci**

**Soci Ordinari:** hanno diritto di votare all'Assemblea dei soci e di eleggere il Consiglio Direttivo e di esserne eletti come suoi membri, di essere informati sulle attività e le iniziative dell'Associazione, di intervenire alle Assemblee dei soci e di votare il Bilancio annuale. Hanno il dovere di osservare le norme del presente Statuto, degli eventuali regolamenti attuativi, delle delibere degli Organi Sociali, di versare la quota sociale annuale, di prestare la propria opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e dei terzi.

**Soci Benemeriti:** hanno diritto di essere informati sulle attività e le iniziative dell'Associazione, di intervenire alle Assemblee dei soci ma non di votare, di prestare la propria opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito. Hanno il dovere di osservare le norme del presente Statuto, degli eventuali regolamenti attuativi,

delle delibere degli Organi Sociali, di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e dei terzi.

**Soci minori:** fino al compimento del sedicesimo anno di età hanno diritto di essere informati sulle attività e le iniziative dell'Associazione, di intervenire alle Assemblee dei soci ma non di votare, di prestare la propria opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito. Hanno il dovere di osservare le norme del presente Statuto, degli eventuali regolamenti attuativi, delle delibere degli Organi Sociali, di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e dei terzi.

Dal sedicesimo anno di età hanno inoltre il diritto di votare all'Assemblea dei soci, di eleggere il Consiglio Direttivo e di votare il Bilancio annuale.

Tutti i soci minori sono esentati dal pagamento della quota sociale annuale.

#### **Art. 5 – Recesso o esclusione del socio**

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti nel presente Statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Contro tale decisione è ammesso il ricorso al Giudice ordinario.

#### **Art. 6 – Organi sociali**

Gli organi dell'Associazione sono: Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo, Presidente. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Possono inoltre essere istituiti i seguenti organi di controllo e garanzia: il Collegio dei probiviri e il Collegio dei revisori dei conti o il revisore.

#### **Art. 7 – Assemblea dei soci**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso pubblicato sulla bacheca della sede operativa e avviso via email da inviare almeno 10 giorni prima della data dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. L'Assemblea può essere inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci ordinari o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o suo sostituto, nominato dal Consiglio Direttivo, e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

### **Art. 8 – Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea deve:

determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione, approvare gli eventuali regolamenti attuativi, eleggere il Consiglio Direttivo, fissare l'importo della quota sociale annuale, approvare il conto consuntivo, deliberare in via definitiva sull'esclusione dei soci, deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 9 – Validità Assemblee**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Ogni socio presente, ordinario o benemerito, può essere portatore al massimo di una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, e sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di due terzi dei soci ordinari e con decisione deliberata a maggioranza degli aventi diritto; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti degli aventi diritto. Se prevista anche per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

### **Art. 10 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da numero dispari da un minimo di cinque a un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti aventi diritto. Il Consiglio

Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea, tra cui accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci, deliberare in merito all'esclusione dei soci, ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza, redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione e il rendiconto economico-finanziario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un periodo di tre anni e può essere rieletto per un massimo di n. 3 mandati consecutivi.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. Nel caso in cui non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà alla nomina del consigliere tra i soci aventine diritto, salvo ratifica da parte dell'Assemblea dei soci alla sua prima riunione. In ogni caso i nuovi consiglieri decadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

## **Art. 11 – Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci. Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla sua prima riunione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti. Egli dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, con la maggioranza dei presenti aventine diritto, può revocare il Presidente prima della fine del suo mandato.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

## **Art. 12 – Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

## **Art. 13 – Rendiconto economico-finanziario**

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, ed è depositato presso la sede legale dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni socio.

Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **Art. 14 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 8. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

#### **Art. 15 - Disposizioni Finali**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.